

**Work-life
balance e
pari opportunità**

20

20

**Le principali misure per le
famiglie contenute nella
Legge di Stabilità 2020**

Work-life balance e pari opportunità

Le principali misure per le famiglie contenute nella Legge di Stabilità 2020

a cura di Antonella Iachetti

INDICE

PAGINA 3

BONUS BEBÉ

BONUS ASILO NIDO

PAGINA 4

BONUS CULTURA

BONUS MAMMA DOMANI

PAGINA 5

BONUS DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO – NOVITÀ

PAGINA 6

BONUS LATTE ARTIFICIALE - NOVITÀ

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

PAGINA 7

CARTA FAMIGLIA

**FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA E FONDO
PER LA DISABILITÀ**

Work-life balance e pari opportunità

Le principali misure per le famiglie contenute nella Legge di Stabilità 2020

Riferimenti normativi

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45), cosiddetta "Legge di Bilancio 2020";
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n. 301), cosiddetto "Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020".

Sono numerose le misure previste a favore delle famiglie dalla Legge di Stabilità 2020 e dal relativo collegato Decreto Fiscale in materia di work-life balance e pari opportunità. Conosciute correntemente con il nome di "pacchetto famiglia", fra le misure in questione ve ne sono di nuove, introdotte per la prima volta quest'anno - come per esempio il cosiddetto "Bonus latte artificiale" e il cosiddetto "Bonus seggiolini" - e ve ne sono altre già previste gli scorsi anni che, in alcuni casi sono divenute strutturali e, in altri, semplicemente confermate o confermate con modifiche per l'anno in corso, come per esempio l'"Assegno di Natalità" e il "Bonus asilo nido". Esaminiamo in questo approfondimento le principali misure del "pacchetto famiglia", al fine di verificarne requisiti, limiti e modalità d'accesso per un eventuale e possibile utilizzo in termini concreti.

BONUS BEBÈ (L. 160/2019, art. 1, comma 340)

Il cosiddetto "Bonus bebè", "Bonus nascita" o "Assegno di Natalità", previsto fin dal 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 125) per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno dei figli nati o adottati nel corso dell'anno di vigenza del bonus, è stato confermato anche per il 2020, con alcune novità/modifiche volte a potenziarne la concessione.

Fra queste, in primis, l'eliminazione del tetto ISEE per accedere al beneficio che ovviamente aumenta la platea dei possibili beneficiari, facendolo divenire così, potenzialmente, una prestazione ad accesso universale. In passato, per accedere al "Bonus bebè" la famiglia doveva avere un ISEE non superiore € 25.000. Quest'anno, invece, potrà essere richiesto a prescindere dal limite di reddito: per il 2020, infatti, la soglia ISEE di appartenenza, non influirà sull'accesso al beneficio, ma solamente sul calcolo dell'importo dell'assegno da riconoscere in concreto.

Nello specifico, trattasi di un bonus economico per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, corrisposto fino al compimento del

primo anno di età del figlio, ovvero del primo anno di ingresso del bambino nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Possono richiederlo tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia.

L'importo del bonus, che come detto potrà essere richiesto a prescindere dal reddito familiare, è pari a:

- a) 1.920 euro annui (pari a euro 160 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro annui (pari a euro 120 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- c) 960 euro annui (pari a euro 80 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro annui.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, è previsto un incremento dell'assegno pari al 20% dell'importo dello stesso.

Il bonus, previa richiesta del beneficiario, è erogato mensilmente dall'Inps.

Per la declinazione in concreto del beneficio in relazione all'anno 2020 occorre attendere l'emanazione della relativa Circolare operativa dell'Inps.

BONUS ASILO NIDO (L. 160/2019, art. 1, comma 343)

Il "Bonus asilo nido" è un'altra delle misure del "pacchetto famiglia", già presente nel nostro ordinamento (L. 232/2016, art. 1, comma 355), che viene confermata e potenziata dalla Legge di Bilancio 2020.

L'importo del bonus, infatti, per il 2020 passa da euro 1.500 annui a:

- euro 3.000 annui per i nuclei familiari con ISEE fino a euro 25.000, quindi con un raddoppio annuo dell'importo del beneficio;

- euro 2.500 annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a euro 25.000 e inferiore a euro 40.000, quindi con un incremento annuo di euro 1.000 del bonus.

Per le famiglie con fasce di reddito ISEE superiore ai 40.000 euro, il bonus resta invariato a euro 1.500 annui. Notevolmente incrementato anche il limite di spesa annuo stanziato per il bonus, passando da 300 milioni di euro per l'anno 2019 a 520 milioni di euro per l'anno 2020.

Il bonus viene erogato nel limite di spesa annuo indicato dalla legge secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In particolare, trattasi di un'agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati, fino agli importi annui di cui sopra, che può essere corrisposta, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:

1. a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1 gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido);
2. a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Il bonus è corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore di un minore nato o adottato dal 1 gennaio 2016, in possesso dei requisiti richiesti.

Alla luce delle novità sopra descritte, per la presentazione delle domande relative all'anno 2020, è necessario attendere la Circolare Inps con la quale saranno fornite le relative istruzioni operative per la fruizione del bonus.

BONUS CULTURA

(L. 160/2019, art. 1, comma 357 e 358)

Il cosiddetto "Bonus cultura" è un contributo economico una tantum per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni di età nel 2020.

La finalità di questa agevolazione è promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale fra i giovani.

Il "bonus", già previsto per i neo-diciottenni nel 2019 e nel 2018 nella misura di euro 500 cadauno, è stato confermato anche per il 2020, benché non sia ancora noto l'importo nominale che verrà riconosciuto al singolo giovane poiché la Legge di Stabilità 2020 prevede che debba essere definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il

turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto non ancora emanato.

Il bonus non è erogato in contanti, ma è prevista, per i neo-diciottenni di cui sopra (nell'anno del compimento del loro diciottesimo anno), una Carta elettronica che potrà essere usata per acquistare:

- ✓ biglietti per spettacoli dal vivo, teatrali e cinematografici;
- ✓ libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- ✓ musica registrata;
- ✓ prodotti dell'editoria audiovisiva;
- ✓ titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il bonus spetta a tutti i neo-diciottenni del 2020, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Per il 2020, il "Bonus cultura" verrà riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per l'anno che è pari a 160 milioni di euro.

Per conoscere l'importo nominale del bonus che verrà assegnato ai giovani beneficiari (nel limite di spesa di cui sopra), così come i criteri e le modalità di attribuzione/utilizzo della Carta, è necessario attendere l'emanazione del relativo decreto ministeriale che renderà la misura operativa per il 2020.

BONUS MAMMA DOMANI

(L. 232/2016, ART. 1, COMMA 353)

Il cosiddetto "Bonus mamma domani" è un premio alla nascita, una tantum di 800 euro, erogato dall'Inps alle madri/future madri, al fine di sostenere le spese relative all'arrivo del bimbo in famiglia. Non sono previsti limiti di reddito per ottenere il beneficio.

Trattasi di una misura inserita nel nostro ordinamento in via sperimentale nel 2017 e divenuta poi strutturale nel 2018. L'agevolazione non è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2020 e, pertanto, è confermata in toto e senza modifiche anche per l'anno in corso.

Nello specifico, il beneficio è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, regolarmente presenti e residenti in Italia, che possono fare domanda – per ogni figlio – per uno dei seguenti eventi:

- compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione nazionale o internazionale del minore, ai sensi di legge;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale, ai sensi di legge.

Il bonus, erogato dall'Inps in un'unica soluzione, viene riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o affidato in relazione a uno degli eventi di cui sopra (gravidanza, parto, adozione o affidamento) successivi al 1 gennaio 2017 (Vedi oltre per i "termini per presentare la domanda").

Il riconoscimento dell'agevolazione non è automatico: pertanto per ottenere il bonus è necessaria la domanda della beneficiaria.

La domanda può essere presentata anche nel caso in cui la richiedente, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso specifico, la domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'evento.

In alcuni casi particolari, la domanda per accedere al bonus, può essere presentata anche dal padre. Si tratta dei casi di abbandono del bimbo o affidamento esclusivo del minore al padre, ovvero di decadenza dalla potestà genitoriale o decesso della madre.

La domanda può essere presentata a far data dal compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) ed entro un anno dal verificarsi dell'evento: che sia nascita, adozione o affidamento, il termine non cambia ed è improrogabile.

LE MODALITÀ PER PRESENTARE LA DOMANDA ALL'INPS

- Web per via telematica, direttamente sul portale dell'Inps, tramite Pin;
- per via telefonica, attraverso il Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso il Patronato Inas che offre questo come altri servizi gratuitamente per tutte/i le/gli iscritte/i, o altro Patronato.

Resta inteso che il beneficio in questione è relativo a uno degli eventi previsti per ogni figlio nato e/o adottato: quindi, se viene presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, poi non potrà essere presentata una nuova domanda alla nascita del medesimo bimbo; così come, nel caso il bonus venga richiesto per l'affido preadottivo, non potrà poi essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nell'ipotesi di parto plurimo, il bonus è riconosciuto per ogni figlio. In questo caso, ove la domanda sia

stata presentata al compimento del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere presentata anche alla nascita, per l'integrazione del premio già richiesto, con l'inserimento dei dati di tutti i bambini nati.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986). È importante ribadire che non vi sono limiti reddituali per accedere al beneficio e che anche l'importo del bonus, pari a euro 800, è riconosciuto a prescindere dalla soglia ISEE di appartenenza (e ciò a differenza di altre misure quale per esempio il bonus bebè che, come abbiamo visto, viene invece erogato per importi diversi a seconda della fascia ISEE di appartenenza).

Per maggiori informazioni, consultare la Circolare Inps 78/2017 e il sito dell'Inps

NOVITA'!

BONUS DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO (DECRETO LEGGE 124/2019, ART. 52)

Una delle novità contenute nel Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è il cosiddetto "Bonus antiabbandono", chiamato spesso correntemente anche "Bonus seggiolino". Si tratta di un incentivo per l'acquisto dei dispositivi anti abbandono per il trasporto dei bimbi in automobile. L'agevolazione in questione consiste in un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Il bonus sarà erogato fino a esaurimento delle risorse complessivamente disponibili e stanziare, ovvero 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020. Non sono previsti limiti di reddito per accedere all'agevolazione.

Il "Bonus antiabbandono" è legato all'introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini di età inferiore ai 4 anni nei veicoli chiusi, obbligo introdotto dalla Legge 117/2018 e in vigore dal 7 novembre 2019, ma per il quale, in caso di non ottemperanza, non sono previste sanzioni fino al 6 marzo 2020. Successivamente a tale data, invece, la violazione verrà sanzionata.

È di pochi giorni fa il Decreto Ministeriale che fissa in concreto le regole per accedere al beneficio (DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 gennaio 2020).

Le richieste per ottenere il bonus potranno essere presentate telematicamente a far data dal 20 febbraio 2020, registrandosi sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale sul bambino che, alla data di acquisto del dispositivo anti abbandono, non deve aver compiuto i 4 anni.

Il bonus è riconosciuto per l'acquisto di un solo dispositivo per ogni bambino. I buoni spesa verranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili e dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dall'emissione, pena l'annullamento del buono stesso. In questo caso, è prevista però la possibilità d'inserire una nuova richiesta. Le richieste dovranno essere presentate prima dell'acquisto del dispositivo.

A seguito della stessa sarà emesso, nell'area riservata di ciascun beneficiario, un buono spesa elettronico del valore di 30 euro associato al codice fiscale del minore, valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono presso le strutture convenzionate.

Il buono consentirà una riduzione di 30 euro sul prezzo di acquisto del dispositivo.

È, altresì, previsto il medesimo contributo di 30 euro, sotto forma di rimborso, per chi ha già acquistato il dispositivo prima del 20 febbraio 2020. In questo caso si dovrà fare richiesta telematica entro 60 giorni dal 20 febbraio 2020, allegando la copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo.

Per ottenere il rimborso, il dispositivo acquistato dovrà essere conforme alle specifiche tecniche-costruttivo-funzionali previste dalla legge.

Il rimborso in questione avviene attraverso accredito dell'importo di euro 30 sul conto corrente del richiedente alle coordinate IBAN inserite al momento della richiesta.

NOVITA'

BONUS LATTE ARTIFICIALE (L. 160/2019 ART. I, comma 456)

Altra novità prevista dalla Legge di Stabilità 2020 è l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un "Fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno" finalizzato all'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento.

È previsto un contributo fino a 400 euro annui per neonato e fino al sesto mese di vita del bambino. Il bonus in questione è diffusamente chiamato "Bonus latte artificiale", essendo riservato alle mamme che non possono allattare in modo naturale a causa di malattie accertate e che, di conseguenza, devono

utilizzare/acquistare dei "sostituti" del latte materno (cosiddetto "latte artificiale") per nutrire il proprio bambino.

La dotazione del Fondo di cui sopra è di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e sarà di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Per poter fare richiesta e accedere in concreto al bonus è necessario attendere il Decreto attuativo del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà stabilire sia i requisiti economici sia le condizioni patologiche (compresi i casi di ipogalattia e agalattia ovvero, rispettivamente, poco latte e totale mancanza di latte al seno) per accedere al bonus. Il DM è atteso entro marzo 2020.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (L. 160/2019 ART. I, comma 342)

Viene confermato anche per il 2020 il congedo di paternità, sia quello facoltativo che quello obbligatorio, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero).

Trattasi di una misura che, benché sia stata confermata anche per l'anno 2020, non cambia la sua natura di agevolazione di tipo sperimentale che necessita di conferma di anno in anno.

L'intervento nella Legge di Stabilità 2020 ha allungato il congedo di paternità obbligatorio che passa così dai 5 giorni previsti per 2019 ai 7 giorni per il 2020; confermato, invece, in un solo giorno per l'anno 2020, com'era già nel 2019, il congedo di paternità facoltativo.

Il prolungamento del congedo di paternità è in linea con quanto previsto nella Direttiva UE 2019/1158 che stabilisce le "prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza".

In particolare, la normativa comunitaria fissa al 2 agosto 2022 il termine ultimo per consentire agli Stati membri di adottare "le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore".

Per il 2020, le misure in questione sono state confermate nei seguenti termini.

Il lavoratore dipendente che diviene padre tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 ha diritto al:

- ✓ Congedo obbligatorio: entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento nazionali/internazionali, il padre ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 7 giorni di congedo che possono essere goduti anche in via non continuativa, da richiedere con un anticipo di almeno 15 giorni. Nel caso di fruizione in occasione dell'evento nascita, il preavviso di 15 giorni si calcola sulla data presunta del parto. Tale congedo, che è retribuito al 100% dall'Inps, può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre.
- ✓ Congedo facoltativo: 1 giorno entro il quinto mese dalla data del parto (o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) a fronte della rinuncia della madre di 1 giorno di astensione obbligatoria. Il preavviso per richiedere il congedo è fissato in almeno 15 giorni. Tale congedo è retribuito al 100% dall'Inps. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione obbligatoria della madre.

Ricordiamo ai lavoratori papà che il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono ancora essere fruiti anche per i figli nati/adottati/affidati nel 2019, in questo caso il padre lavoratore dipendente, entro il quinto mese dalla data del parto (o dall'ingresso in famiglia/Italia del bambino, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) ha diritto a:

- 5 giorni di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo (sempre da utilizzarsi in alternativa alla madre per il periodo di astensione obbligatoria).

Per maggiori info, anche sulle modalità di presentazione della domanda, consultare [Approfondimento n. 13 del 3 aprile 2019 "Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente"](#) sul sito First Cisl, Donne e Politiche di Parità e di Genere

CARTA FAMIGLIA (L. 208/2015, ART. 1, COMMA 391)

Fra le agevolazioni previste per le famiglie nell'anno del 2020 ritroviamo anche la Carta Famiglia, non modificata in alcun modo dalla Legge di Stabilità 2020. Istituita nel 2016 (L. 208/2015), è stata modificata dal Decreto del Ministro della Famiglia del 27/6/2019 pur restando sostanzialmente un'agevolazione per le

famiglie numerose che consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa.

La piattaforma on line per richiedere la Carta Famiglia a tutt'oggi non è ancora operativa, benché il Ministero sostenga da tempo che lo sarà a breve. Continueremo comunque a monitorare la situazione al fine di fornire aggiornamenti tempestivi.

Per maggiori informazioni sulle nuove regole per richiedere la Carta Famiglia e i requisiti per accedere al beneficio consultare [Approfondimento n. 18 del 10 dicembre 2019 "Carta famiglia"](#) sul sito First Cisl, Donne e Politiche di Parità e di Genere

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA E FONDO PER LA DISABILITA' (L. 160/2019, commi 330 e 339)

Fra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 ricordiamo inoltre l'istituzione dei seguenti due Fondi:

- ✓ il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (art. 1, comma 339)
- ✓ il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" (art. 1, comma 330).

Il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

La dotazione del Fondo è di 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Fondo sarà reso operativo attraverso appositi provvedimenti normativi che daranno attuazione concreta agli interventi relativi al riordino della politiche a sostegno della famiglie con figli, compresa l'elargizione dei diversi bonus, mettendo ordine fra i vari provvedimenti e valorizzando al contempo i nuclei familiare nel sistema sociale. L'operatività del Fondo è prevista dal 2021.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" finalizzato a dare attuazione a interventi in materia di disabilità nonché al riordino e sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Il Fondo ha una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021

e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Per vedere la concreta operatività del Fondo è necessario attendere l'emanazione degli appositi provvedimenti normativi che daranno attuazione agli interventi a favore della disabilità e della non autosufficienza previsti dal fondo stesso.

Infine, sempre a livello di Fondi e stanziamento risorse economiche, ricordiamo:

- l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per le non autosufficienze (FNA) che ha lo scopo di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per persone non autosufficienti, su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 331);
- l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, strumento volto a favorire e incentivare l'assunzione delle persone disabili (art. 1, comma 332);
- la destinazione di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 alle attività del «progetto Filippide», progetto volto a favorire la realizzazione di progetti d'integrazione dei disabili attraverso lo sport (art. 1, comma 333);
- l'incremento di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 1, comma 353).

Work-life balance e pari opportunità

Le principali misure per le famiglie contenute nella Legge di Stabilità 2020